

## REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI ESTERNI DEL 07.01.2014

Richiamato l'art. 1a del *Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato*, del 16 giugno 2009, la direzione dell'istituto emana le seguenti direttive riguardanti l'uso degli spazi esterni dell'area scolastica del Liceo cantonale di Bellinzona.

- Art. 1 Sono considerati spazi esterni l'accesso alla palestra, il piazzale adibito a parcheggio tra la palestra e l'edificio principale, il viale lato ovest (incluse le tettoie per le biciclette), il giardino lato est (zona tavoli in legno), i quattro portici e l'area del biotopo.
- Art. 2
1. Durante l'orario di attività scolastica l'accesso agli spazi esterni è riservato prioritariamente agli utenti degli istituti scolastici.
  2. L'utilizzo degli spazi esterni durante il tempo di scuola da parte di altri utenti è consentito unicamente se esso non compromette il buon funzionamento dell'attività scolastica.
- Art. 3
1. L'accesso agli spazi esterni, delimitati dalla specifica segnaletica, dalle 20.00 alle 07.00 di tutti i giorni, è concesso solo alle persone autorizzate dalla direzione.
  2. Le persone non autorizzate possono essere allontanate dalla direzione o dalle forze dell'ordine.
- Art. 4 La scuola non si assume responsabilità riguardanti furti e infrazioni negli spazi esterni.
- Art. 5 Le persone, le società ed i gruppi autorizzati devono assicurare un uso rispettoso ed adeguato degli spazi e delle attrezzature e designare un delegato che assuma la responsabilità dell'oggetto.  
Le violazioni, i danneggiamenti e ogni modifica delle condizioni rispetto all'inizio delle attività o rispetto allo stato originario dell'oggetto, vanno segnalate ai responsabili della scuola.
- Art. 6 Altre disposizioni vincolanti e puntuali possono essere stipulate con gli enti e le società richiedenti.